ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 81/851/CEE, N. 81/852/CEE, N. 87/20/CEE E N. 90/676/CEE RELATIVE AI MEDICINALI VETERINARI

Art. 9

Il richiedente l'autorizzazione alla fabbricazione, nella domanda corredata da idonea documentazione:

a) specifica i medicinali veterinari e le forme farmaceutiche che intende importare o fabbricare nonche' il luogo della fabbricazione e dei relativi controlli;

b) dichiara di disporre di locali, attrezzatura tecnica e possibilita' di controllo adeguati e sufficienti, sia per la fabbricazione e il controllo, sia per la conservazione dei prodotti, ai sensi dell'art. 5 comma 3;

c) dichiara di disporre di almeno una persona qualificata ai sensi dell'art. 13. Chi alla data di entrata in vigore del presente decreto esercita l'attivita' di importazione di medicinali veterinari puo' continuare ad esercitarla, purche' entro sessanta giorni da tale data presenti domanda di autorizzazione all'importazione. Ogni partita di medicinali veterinari deve essere accompagnata, all'atto dell'immissione nel territorio italiano, da una copia dell'autorizzazione alla fabbricazione rilasciata dallo Stato di provenienza.

Versione in vigore dal 5 dicembre 1992, non più in vigore dal 10 giugno 2006 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119
Capo	III — Fabbricazione dei medicinali veterinari - importazione ed esportazione dei medicinali veterinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-119-1992/art-9-il-richiedente-l-autorizzazione-alla-fabbricazione-nella-domanda/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it